

Pubblicato il 23/11/2020

N. 07239/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 08423/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8423 del 2020, proposto da

Aires – Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati,  
Ancra – Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione  
Elettrodomestici e Affini, Mediamarket S.p.A., in persona dei rispettivi  
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati  
Sandro Guerra, Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC  
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sandro Guerra in  
Milano, via Durini n. 5;

*contro*

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia S.p.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola

Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Assotelecomunicazioni non costituito in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione-Vtke, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valli, Marco Costantino Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio 20;

Codacons – Coordinamento delle Associazioni a Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) del decreto ministeriale denominato «Piano voucher sulle famiglie a basso reddito» emanato in data 7 agosto 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 243 del 1° ottobre 2020;

b) di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 20 novembre 2020

la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto- impregiudicata la questione preliminare relativa alla legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, che sarà valutata nella fase di merito- ad una prima sommaria delibazione, propria della presente fase che:

-la finalità del contributo non è tanto quella di acquistare i dispositivi, ma quella di sostenere la domanda di connessione ad internet per le famiglie meno abbienti e (art. 1 del DM impugnato) nel momento di emergenza sanitaria per l'accesso ai servizi educativi e al lavoro;

-la fornitura del solo terminale non realizza l'interesse pubblico perseguito ed è per questo che è stata imposta l'erogazione del contributo tramite l'operatore di rete attraverso la necessaria sottoscrizione di un contratto di connessione a internet;

-peraltro il DM impugnato non impone l'utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione, salvo il rispetto delle caratteristiche minime indicate nel manuale operativo INFRATEL né affida all'operatore di rete la scelta di un determinato apparato;

-la mancata previsione di due passaggi distinti, uno presso il rivenditore di dispositivi elettronici e l'altro presso l'operatore di rete, non appare in linea con la natura emergenziale della misura, finalizzata ad assicurare, in modo celere, attraverso una procedura semplificata diritti costituzionalmente garantiti (allo studio e al lavoro) nella fase emergenziale;

considerato, quanto alla questione di compatibilità della misura con il diritto eurounitario, che:

- ai fini della fruizione del contributo, l'art. 7 del DM impugnato prevede

che il beneficiario possa presentare la propria richiesta presso un “qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell’elenco di cui all’art. 6...”;

- la vastità degli operatori di rete (con conseguente variabilità dei dispositivi offerti) e la possibilità per i venditori degli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con gli operatori di rete costituiscono circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet.

Ritenuto, infine- fermo restando la natura assorbente delle considerazioni svolte in merito all’assenza del requisito del “*fumus boni iuris*”- quanto al “periculum” posto a fondamento della domanda cautelare, che, nell’attuale fase emergenziale, il pregiudizio economico lamentato per le imprese fornitrici e venditrici di dispositivi appare recessivo a fronte dell’interesse pubblico alla sollecita erogazione del contributo in favore delle fasce economicamente più deboli, in modo da consentire loro l’immediato accesso ai servizi digitali per l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti;

rilevata, in conclusione, l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare; visto l’art. 57 c.p.a., alla luce della novità della questione, le spese di fase sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 20

novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Anna Gemma Di Cesare**

**IL PRESIDENTE**

**Luca De Gennaro**

**IL SEGRETARIO**